COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

NORME REGOLAMENTARI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. nr. 08 del 21/03/2025

Comune di Podenzano
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio- Sport e tempo libero
Via Montegrappa, 100 – 29027 Podenzano
Tel.: 0523.554611 – PEC: comune.podenzano@sintranet.legalmail.it

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Fonti normative
Art. 4 Quadro delle competenze
Art. 5 Classificazione degli impianti sportivi comunali
Art. 6 Tipologie di conduzione degli impianti
TITOLO II ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 7 Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi
Art. 8 Requisiti per l'assegnazione in uso
Art. 9 Assegnazioni in uso stagionale
Art. 10 Criteri per le assegnazioni in uso stagionali
Art. 11 Procedure per le assegnazioni in uso stagionale
Art. 12 Uso degli impianti
Art. 13 Divieto di sub-assegnazione in uso
Art. 14 Sospensione e revoca delle assegnazioni in uso
Art. 15 Rinuncia alle assegnazioni in uso
Art. 16 Modalità per assegnazioni temporanee e occasionali
Art. 17 Tariffe
TITOLO III CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA
Art. 18 Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica
Art. 19 Durata delle concessioni
Art. 20 Obblighi del concessionario
TITOLO IV CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA
Art. 21 Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica
Art. 22 Durata delle concessioni
Art. 23 Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi a rilevanza non economica
TITOLO V OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI
Art. 24 Obblighi del concessionario e/o utilizzatore dell'impianto
Art. 25 Manutenzione ordinaria e straordinaria nella gestione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica
Art. 26 Attrezzature e beni mobili
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27 Norme di rinvio
Art. 28 Norme transitorie
Art. 29 Entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi agli Istituti scolastici, ove esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti Scolastici, ove esistenti, e le attrezzature in essi esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. Il Comune di Podenzano riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.
4. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti. La gestione deve inoltre agevolare la promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, la promozione dei progetti ed iniziative che si prefiggano di sensibilizzare i cittadini sul tema dell'attività motoria e sportiva, quale mezzo per il raggiungimento del benessere psico – fisico e perseguire obiettivi finalizzati all'etica sportiva, alla lealtà, alla correttezza e alla valorizzazione delle qualità morali presenti nello sport.
5. L'Amministrazione Comunale persegue altresì le seguenti finalità specifiche che considera di rilevante interesse pubblico:
    - concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite negli impianti sportivi;
    - dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive operanti sul territorio comunale;
    - realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione "partecipata";
    - realizzare sul territorio attività di coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e le attività delle associazioni.
6. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento tende a dare piena attuazione alla Legge

Regione Emilia-Romagna n. 8 del 31.05.2017 "*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive*".

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per "Comune" o "Amministrazione concedente" il Comune di Podenzano;
- per "Concessionario" colui a cui a è assegnato in gestione o in uso l'impianto sportivo;
- per "impianto sportivo" a struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
- per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale,
- ricreativo, educativo o rieducativo, finalizzata al benessere della persona;
- per "gestione dell'impianto sportivo" l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva;
- per "affidamento in concessione" il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
- per "concessione in uso" il provvedimento con il quale il gestore autorizza l'uso di un impianto sportivo – per l'intera stagione o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per "appalto di lavori o gestione": il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale l'Amministrazione affida l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a un operatore economico, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- per "tariffe" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al Concessionario;
- per "canone" l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione, a fronte dell'affidamento in concessione dell'impianto;
- per "corrispettivo" l'eventuale importo che l'Amministrazione può concedere a sostegno delle spese di gestione dell'impianto affidato;
- per "contributo" l'eventuale importo che l'Amministrazione può concedere a sostegno della promozione dell'attività sportiva;
- per "impianti senza rilevanza economica" gli impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- per "impianti a rilevanza economica" gli impianti atti a produrre un utile, compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo

sport.

Articolo 3 - Fonti normative

- Costituiscono fonti del presente Regolamento:
- Articoli 76 – 87 – 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana
- Deliberazione ANAC 14.12.2016, nr. 1300;
- Legge Regionale 31.05.2017 nr. 8: "*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";*
- D. Lgs. 28.02.2021, nr. 38: "*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";*
- D. Lgs. 31.03.2023, nr. 36: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* ";
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, nr. 36 "*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo*";
- Decreto legislativo 28.02.2021 nr. 38 "*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*".

Articolo 4 - Quadro delle competenze

1. Ai diversi organi del Comune sono attribuite competenze specifiche.

A) Il Consiglio comunale individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi comunali, anche in ordine al loro razionale utilizzo, la gestione e per la programmazione delle attività sportive e motorie.

B) La Giunta Comunale:

- stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale le funzioni specifiche individuate dalle disposizioni del presente regolamento;
- definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario e/o utilizzatore della gestione degli impianti;
- provvede, a seguito di apposita istruttoria tecnica, ad approvare le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria;
- classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza economica e gli impianti dotati di rilevanza economica;
- definisce la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;

- disciplina le modalità di affidamento della loro gestione definendo il canone che il concessionario dovrà versare al Comune, nonché l'eventuale corrispettivo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario di impianti privi di rilevanza economica per soddisfare obblighi di servizio pubblico o per ristabilire l'equilibrio economico finanziario della gestione, corrispettivo che potrà essere erogato anche tramite accollo totale o parziale delle utenze;
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il gestore ed i soggetti che, all'interno dei singoli impianti, curano l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive in ordine all'affidamento/concessione degli stessi approvando i relativi schemi di convenzione.

C) Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Sport e Tempo Libero, preso atto degli indirizzi del Consiglio Comunale, degli atti amministrativi della Giunta Comunale e di quanto contenuto nel presente Regolamento, provvede all'assegnazione in gestione degli impianti, ne monitora lo svolgimento e ne verifica il risultato in incontri periodici con il gestore.

Articolo 5 - Classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi sono beni patrimoniali indisponibili destinati ad un pubblico servizio che non possono essere sottratti alla loro destinazione (artt. 826 e 828 C.C.). Su tali beni insiste dunque un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione ad essere impiegati in favore della collettività per interesse generale. Possono essere classificati in:

a) impianti aventi rilevanza economica: quando la gestione è remunerativa e consente lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali. Concorrono a tale valutazione il bacino di utenza: le dimensioni dell'impianto, le modalità della gestione, le tariffe praticate, le attività praticate;

b) impianti privi di rilevanza economica: quando la gestione non è remunerativa e quindi deve essere "assistita" dall'Ente; qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività. Concorrono a tale valutazione il bacino di utenza le dimensioni dell'impianto, le modalità della gestione, le tariffe praticate, le attività praticate;

c) Impianti acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici: destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza; nelle fasce orarie libere sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività, rispettandone i requisiti di igiene e sicurezza.

La Giunta Comunale approva un'elencazione degli immobili di proprietà con la corrispondente declaratoria di impianto dotato/privo di rilevanza economica; tale classificazione tiene conto della volontà, da parte dell'amministrazione comunale, di valorizzare l'attitudine dell'impianto ad essere condotto secondo criteri manageriali ovvero valorizzare la prevalenza della funzione sociale/aggregativa e promozionale dello sport all'interno della comunità locale; tale seconda finalità viene perseguita anche

impiegando risorse pubbliche e promuovendo il coinvolgimento della realtà associazionistica locale nel quadro della sussidiarietà orizzontale.

2. Gli impianti sportivi cui si applica il presente Regolamento sono quelli di proprietà comunale, compresi quelli attinenti ad istituzioni scolastiche.

Articolo 6 – Tipologie di conduzione degli impianti

1. Le tipologie di conduzione degli impianti sportivi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente Regolamento:
   a) gestione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale;
   b) assegnazioni in uso (temporanee e stagionali);
   c) concessione/appalto di servizi per la gestione di impianti senza rilevanza economica;
   d) concessione/appalto di servizi per la gestione di impianti con rilevanza economica.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi

1. Il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio- Sport e tempo libero del Comune di Podenzano di cui all'art. 4 del presente Regolamento provvede alla programmazione ed all'assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali.
2. L'uso degli impianti sportivi negli edifici scolastici, ove esistenti, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio - Sport e Tempo Libero del Comune sulla base delle norme di cui alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996 e previa comunicazione con congruo anticipo alla dirigenza scolastica.
3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
4. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di assegnazione stesso.

Articolo 8 – Requisiti per l'assegnazione in uso

1. Le assegnazioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata stagionale e/o temporanea e vengono rilasciate dal Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio- Sport e tempo libero del Comune di Podenzano per favorire:

- le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- le associazioni e le società con sede sul territorio comunale, regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
- gli Enti pubblici;
- le associazioni radicate sul territorio;
- le cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport.

2. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.

Articolo 9 – Assegnazioni in uso stagionale

1. Gli interessati, cittadini singoli o aggregati, associazioni, società sportive ecc. presentano apposita domanda per l'assegnazione in uso stagionale a partire dal 1° giugno al 20 luglio di ciascun anno. L'Amministrazione ricorda tale termine con un avviso pubblicato sul sito istituzionale. Non sono prese in considerazione domande pervenute oltre i termini di volta in volta stabiliti; le domande tardive saranno considerate solo in relazione all'assegnazione degli impianti e negli orari rimasti eventualmente disponibili dopo l'assegnazione in favore delle domande pervenute nei termini.

Articolo 10 – Criteri per le assegnazioni in uso stagionale

1. Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio- Sport e tempo libero, valuta le domande presentate e stila l'elenco delle assegnazioni delle concessioni stagionali.
   I criteri di assegnazione saranno indicati nell'avviso e terranno conto dei seguenti parametri:
   a) positività delle esperienze pregresse e rispetto dei termini dell'atto di assegnazione;
   b) continuità nei tempi e nelle modalità di utilizzo negli anni precedenti;
   c) radicamento sul territorio del soggetto richiedente e numero degli iscritti minori di 18 anni;
   d) istanza di concessione per l'intera stagione sportiva;
   e) anzianità di iscrizioni al Coni o altra federazione sportiva nazionale;
   f) organizzazione di attività a favore dei diversamente abili e/o fasce deboli;
   g) vittorie conseguite dai soggetti richiedenti in manifestazioni, gare di rilevanza nazionale.
2. Laddove l'applicazione dei suddetti parametri sia tale da non garantire il perseguimento dei principi di cui all'articolo 1, e, in particolare, sia tale da compromettere la più ampia fruizione degli impianti, il responsabile può motivatamente derogare agli stessi, in misura residuale rispetto agli spazi totali.
3. In caso di parità di punteggio in base ai parametri di cui al comma 1, il locale verrà assegnato in uso al

richiedente che abbia partecipato a corsi formativi e di aggiornamento o qualificazione professionale per istruttori ed allenatori organizzati dal CONI, dalle Federazioni, dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. In ogni caso sarà data priorità di assegnazione degli spazi d'uso a quei soggetti che garantiscano l'attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che non escludano i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente Regolamento.

Articolo 11 – Procedure per le assegnazioni in uso stagionale

1. Intendendo per stagionale l'anno sportivo, i soggetti di cui all'articolo 9 che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza con le modalità stabilite nell'avviso.
2. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.
3. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
4. Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.
5. I concessionari devono comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate, anche ai sensi del D.L. n. 158/2012.
6. È possibile richiedere l'utilizzo degli spazi in uso anche al di fuori del periodo compreso nella stagione sportiva, motivandolo. L'utilizzo, se concesso, può comportare costi aggiuntivi con tariffe maggiorate.

Articolo 12- Uso degli impianti

1. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione in uso è stata accordata. L'utilizzatore dell'impianto risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione può comportare la decadenza della concessione degli spazi e l'esclusione alla partecipazione dei bandi successivi.
3. Le gare non devono essere interrotte, dall'utilizzatore del turno successivo, qualora la durata della competizione sia superiore all'orario assegnato. Sarà cura degli utilizzatori comunicare il calendario delle gare agli altri concessionari al fine di poter organizzare l'attività sportiva senza creare disagi. È beninteso che chi organizza le competizioni deve limitare il più possibile il crearsi di tali situazioni.
4. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro corretto utilizzo da

parte degli utilizzatori dell'impianto nonché il buono stato manutentivo.

5. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse all'utilizzatore dell'impianto.
6. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dall'utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine l'utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono agli impianti.
7. Il Responsabile di cui all'articolo 11, comma 5 prima dell'inizio di ogni allenamento, partita, ecc. provvederà a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.
8. Il Responsabile di cui sopra provvederà all'inizio della propria attività giornaliera un controllo capillare dell'intera struttura per rilevare anomalie che possano pregiudicare il buon funzionamento e/o utilizzo delle strutture stesse ed eventualmente astenersi dall'esecuzione dell'attività stessa qualora rilevi malfunzionamenti, guasti, rotture, ecc., segnalando immediatamente all'Amministrazione comunale quanto rilevato.
9. Qualora i soggetti assegnatari degli impianti sportivi intendano introdurre proprie attrezzature nei locali assegnati, presenteranno istanza scritta all'Amministrazione comunale tesa ad ottenere specifica autorizzazione.

Articolo 13 - Divieto di sub-assegnazione in uso

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono consentire l'uso in sub- utilizzazione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della assegnazione d'uso ottenuta.

Articolo 14 - Sospensione e revoca delle assegnazioni in uso

1. Il Servizio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi. La sospensione verrà comunicata agli utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. Per le sospensioni nulla è dovuto nei confronti degli utilizzatori degli impianti.
3. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di

assegnazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione d'uso, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore dell'impianto al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. Il Servizio comunale competente ha la facoltà di revocare le assegnazioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare assegnazioni d'uso quando gli utilizzatori dell'impianto o i richiedenti l'uso risultino:
   a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
   b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
   c) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
5. Il Responsabile del Servizio si riserva di escludere dall'assegnazione di turni orari quelle Società, Enti e/o Federazioni che, essendo stati concessionari di impianti sportivi nell'anno precedente, abbiano svolto una gestione scorretta e/o con ritardi nei pagamenti, sia pure non incorrendo nella revoca della concessione.

Articolo 15 - Rinuncia alle assegnazioni in uso

1. Le concessioni annuali si intendono rilasciate per tutta la stagione sportiva e possono essere oggetto di rinuncia, con almeno 20 giorni di preavviso dalla data di inizio della concessione. Laddove la rinuncia intervenga oltre il termine di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a versare al Comune il 2/3 della quota annuale indicata nella concessione.
2. Qualora il concessionario comunichi, nel corso della stagione sportiva, il non utilizzo anche saltuario, di spazi ad esso assegnati, lo stesso è comunque tenuto a versare al Comune la quota indicata nella concessione di spazi assegnati, fatto salvo che lo spazio non sia riassegnato ad altro utilizzatore.

Articolo 16 – Modalità per assegnazioni temporanee e occasionali

1. Le domande per le assegnazioni temporanee e occasionali devono pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data richiesta. Esse possono essere rilasciate fino al giorno precedente la manifestazione. L'eventuale rinuncia potrà essere comunicata fino a 2 giorni lavorativi antecedenti la data della manifestazione. I richiedenti dovranno assumersi le stesse responsabilità previste per le assegnazioni stagionali.
2. Per le assegnazioni temporanee con durata pari o inferiore ai 5 giorni è richiesto il pagamento anticipato.

Articolo 17 – Tariffe

1. Per le assegnazioni d'uso stagionali e temporanee degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento delle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Gli impianti sportivi comunali non potranno essere assegnati in uso alle società che risulteranno non in regola con il pagamento delle tariffe d'uso dell'anno sportivo precedente e dei piani di rientro.

TITOLO III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 18 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione degli impianti con rilevanza economica nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
3. La concessione comporta la corresponsione di un canone al Comune.

Articolo 19 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.

Articolo 20 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nell'articolo 25 del presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

TITOLO IV

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 21 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, la gestione esclusiva degli impianti ai seguenti soggetti:
   a) Le associazioni e società sportive senza fini di lucro;
   b) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
   c) le associazioni e le società con sede a Podenzano, regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta nell’impianto;
   d) gli enti pubblici;
   e) le associazioni radicate sul territorio;

f) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport.

2. L'Amministrazione comunale può procedere all'affidamento diretto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
   a) quando sul territorio del Comune di Podenzano, sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
   b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
   c) quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

   Può, altresì, essere consentito l'affidamento diretto:
   a) in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati comunque non superiori all'anno sportivo, nelle more di espletamento delle procedure selettive;
   b) in caso di delocalizzazione di strutture, chiuse o in ristrutturazione, allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali, se e in quanto congrue;
   c) se collegato alla concessione di un diritto di superficie di area idonea e qualora l'affidatario realizzi direttamente la struttura sportiva, previa approvazione dell'Amministrazione;
   d) nelle ipotesi previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 28/02/2021.

Articolo 22 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene disciplinata all'atto di concessione. La durata minima corrisponde a cinque anni; tale termine può essere incrementato, ove il concessionario si impegni alla realizzazione di opere di miglioria dei beni immobili, in ragione dell'impegno economico sostenuto dal concessionario.

Articolo 23 – Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi a rilevanza non economica

La scelta dell'affidatario, operata da apposita Commissione nominata dal Responsabile di Servizio, avverrà a seguito di indizione di bando pubblico, tenendo conto di norma:

a) dell'esperienza nel Settore;
b) della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati;
c) dell'organizzazione di attività a favore di tutte le tipologie di utenza;
d) della qualità del progetto di gestione;
e) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;

f) della costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o dell'aggregazione di soggetti operanti sul territorio;

g) di eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto;

2. Lo stesso soggetto può essere concessionario di più impianti, se aggiudicatario di gara. In questo caso nell'assegnazione di impianti successivi al primo, a parità di punteggio, sarà data priorità a quei soggetti aventi titolo, privi di impianti.
3. In ogni caso non saranno assegnati spazi d'uso a quei soggetti che non garantiscano l'attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente Regolamento.

TITOLO V

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI

Articolo 24 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto

1. I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:
   a) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
   b) rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
   c) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. A tal fine il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della concessione e/o assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata;
   d) utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Servizio competente;
   e) vietare di fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e vietare di bere bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività (spogliatoi, infermeria, ecc.);
   f) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;
   g) regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti

dati in concessione e/o assegnazione in uso, limitando l'accesso e la sosta solo nelle aree appositamente delimitate a tale scopo, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;

h) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;

i) riparare o sostituire, in tempi congrui, le attrezzature e/o gli impianti comunali danneggiati a causa di negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione o sostituzione delle attrezzature/impianti danneggiati, il Servizio competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature. Il concessionario, all'inizio dell'attività giornaliera si impegna a comunicare immediatamente per iscritto al Comune eventuali danneggiamenti/malfunzionamenti rilevati nell'impianto;

j) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;

k) è cura e responsabilità del concessionario disporre ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni del Piano d'emergenza interno relativo ai locali oggetto di concessione coordinato con quello già redatto dalla Scuola, oltre che garantire la relativa, necessaria e specifica formazione del personale impiegato;

l) per tutta la durata della concessione, Responsabile per la sicurezza dei locali assegnati e degli accessi a ciò destinati, è il legale rappresentante dell'Associazione assegnataria;

m) informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;

n) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;

o) il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;

p) le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività;

q) versare al Comune le tariffe/canoni stabiliti nelle modalità e termini previsti;

r) rispettare gli orari indicati nella assegnazione in uso;

s) al concessionario o affidatario è consentito installare distributori di bevande e generi alimentari previo consenso scritto dell'Amministrazione;

t) l'affissione pubblicitaria da parte del Concessionario è consentita in accordo con l'Amministrazione Comunale;

u) i concessionari sono tenuti, ad allestire i campi da gioco per permettere lo svolgimento della propria attività sportiva, ove previsto dalla concessione.

2. I concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica a seguito della stipula della convezione sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nella convenzione stessa:
   - alla copertura dei costi delle utenze, provvedendo alla voltura delle stesse salvo diversa condizione contrattuale;
   - gli stessi concessionari sono autorizzati alla riscossione delle tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale;
   - è vietato richiedere tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune di Podenzano; l'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

Articolo 25 - Manutenzione ordinaria e straordinaria nella gestione degli impianti sportivi

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi, nonché del manto erboso, aree a verde e alberature, ove esistenti.
2. Il concessionario è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.), assumendosene i relativi oneri. Ove l'impianto sia utilizzato da soggetti diversi in fasce orarie diverse o nel caso di palestre ad uso scolastico, ciascun utilizzatore deve provvedere alla pulizia dei locali e degli spogliatoi/servizi igienici al termine di ciascun turno di utilizzo; il mancato rispetto della presente condizione comporta il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la pulizia e nel caso di ripetizione dell'inadempienza, alla revoca dell'assegnazione.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
4. Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto, potrà svolgere, previo consenso dell'Amministrazione Comunale opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.

5. Per i concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, al momento della consegna dell'impianto sarà redatto un verbale in contraddittorio che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.
6. Al termine della concessione, per i concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, al momento della riconsegna dell'impianto all'Amministrazione sarà redatto un verbale in contraddittorio che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili con esplicita indicazione della proprietà dei beni.
7. I verbali di cui ai commi precedenti saranno redatti dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio.

Articolo 26 - Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto o citato nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 28- Norme transitorie

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Podenzano e del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il Presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.